

PROGETTO DI FUSIONE

Il presente progetto di fusione è funzionale ad un'operazione di fusione per incorporazione della associazione sportiva dilettantistica Progetto Montagna ASD nella società cooperativa sportiva dilettantistica Atletico Montagna SCSD.

La redazione di questo progetto, pur tenendo conto della forma giuridica dei soggetti che ne prendono parte, viene redatto in ossequio a quanto previsto dall'art.2501-ter del codice civile.

Il presente progetto prevede una fusione che si concretizzerà attraverso l'incorporazione di una associazione non riconosciuta disciplinata dalla normativa contenuta nel libro primo, titolo secondo, capo terzo del Codice Civile in una società cooperativa sportiva dilettantistica, disciplinata dalle norme contenute nel libro quinto, titolo sesto, capo primo, del Codice Civile, oltre che dalla normativa specifica di settore¹.

1 - Tipo, denominazione, sede delle associazioni partecipanti alla fusione.

Gli enti partecipanti alla fusione sono una associazione sportiva dilettantistica e una società cooperativa sportiva dilettantistica, nessuna delle quali è sottoposta a procedure concorsuali né è in stato di liquidazione, e sono le seguenti:

- a) PROGETTO MONTAGNA A.S.D. (d'ora innanzi denominata anche semplicemente "Progetto Montagna") – associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta - con sede legale in Castelnovo ne' Monti (RE), località Felina, via Kennedy n.37/b – codice fiscale 02222090355 e partita IVA 02222090355, iscritta al Registro CONI con matricola FIGC n.917742 e CSI con matricola n.04200078.
- b) ATLETICO MONTAGNA Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica (d'ora innanzi denominata anche semplicemente "Atletico Montagna") – società cooperativa senza scopo di lucro ed avente le caratteristiche previste dall'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n.289, con sede legale in Castelnovo de' Monti (RE), via dei Partigiani senza numero civico – codice fiscale e partita IVA 02491900359, iscritta al Registro CONI con matricola FIGC n.933835, iscritta al Registro delle Imprese di Reggio Emilia al numero 02491900359, numero REA RE-300191.

2 – Motivi della fusione

L'operazione di fusione nasce principalmente dalla volontà di integrare l'attività giovanile svolta da Progetto Montagna con l'attività della prima squadra svolta dall'Atletico Montagna in modo da avere reciproci evidenti vantaggi in termini di possibilità di proseguire nell'attività sportiva da parte dei giovani del Progetto Montagna al raggiungimento della maggiore età e di reperimento di giovani atleti da parte dell'Atletico Montagna che gestisce la prima squadra. Ovviamente questo obiettivo potrà essere perseguito dal momento che le due entità svolgono attività nella medesima area geografica. Inoltre la fusione permetterà anche di contenere i costi per la gestione e di limitare l'entità delle risorse da impiegare nella a fronte della difficoltà nel trovare soggetti disponibili ad impegnarsi nella vita sociale. Per tutti questi motivi si è ritenuto che l'operazione più semplice, meno costosa e più efficace per raggiungere gli obiettivi dianzi ricordati sia

¹ Cfr. in particolare art.90 della legge 27 dicembre 2002, n.289.

indubbiamente rappresentata dalla fusione. In considerazione del fatto che si è ritenuto importante per gli attuali soci della Atletico Montagna mantenere la caratteristica della responsabilità limitata e per quelli del Progetto Montagna acquisirla, si è ritenuta conveniente la soluzione di incorporare la Progetto Montagna nella Atletico Montagna.

Si allega al presente progetto la relazione degli amministratori al progetto di fusione (allegato n.1).

3 - Atto costitutivo e Statuto della società incorporante

La società incorporante all'esito della fusione avrà le seguenti caratteristiche che verranno indicate nello Statuto che verrà adottato nell'ambito dell'operazione di fusione e di cui si allega una copia al presente progetto di fusione (allegato n.2) insieme con copia degli attuali statuti delle entità partecipanti alla fusione (allegati n.3 e 4) onde permettere il confronto della disciplina statutaria prima e dopo l'operazione di fusione.

Di seguito si riepilogano solo gli elementi principali dello statuto che verrà adottato e si rimanda all'allegato per tutti i rimanenti dettagli:

Denominazione sociale: Athletic Progetto Montagna Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica, abbreviabile in Athletic Progetto Montagna S.C.S.D..

Sede: la società avrà sede nel comune di Castelnovo ne'Monti (RE) e, ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, verrà indicato come indirizzo della sede legale il riferimento di via dei Partigiani senza numero civico.

Durata: la durata della società sarà fissata al 31 dicembre 2054 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea dei soci, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Scopo mutualistico: la cooperativa sarà disciplinata secondo il principio della mutualità senza dini di speculazione privata ed avrà per scopo il fornire ai soci, alle migliori condizioni possibili, beni e servizi nell'ambito della pratica sportiva dilettantistica, con particolare riferimento alla formazione fisica e morale della gioventù.

Oggetto sociale: Considerato lo scopo mutualistico della società, così come definito dall'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ed in particolare:

- 1) L'ideazione, la preparazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche sia agonistiche che non, nell'ambito della disciplina del calcio e delle altre attività sportive riconosciute, nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività, in genere, con l'osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Italiana Giuoco Calcio e delle altre eventuali Federazioni Sportive o Enti di Promozione sportiva cui la Cooperativa intenderà aderire;
- 2) La divulgazione, la promozione e la pratica di ogni attività sportiva in forma dilettantistica anche mediante la realizzazione e gestione dei relativi impianti anche relativamente a servizi quali, a titolo puramente esemplificativo, la ristorazione e la somministrazione a terzi di alimenti e bevande, anche mediante distributori automatici, limitatamente ai propri soci o tesserati ed al pubblico che abbia acquistato un tagliando di ingresso;
- 3) L'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa l'attività didattica necessaria all'avvio, aggiornamento ed al perfezionamento nell'ambito delle attività sportive dalla stessa promosse;
- 4) L'organizzazione di attività educative e ricreative in genere propedeutiche all'attività sportiva, compresi campi gioco estivi e soggiorni in cui viene promossa l'attività sportiva;

- 5) L'organizzazione di attività accessorie e/o sussidiarie all'attività sportiva dilettantistica che favoriscano la partecipazione e la promozione dello sport come valore sociale ed espressione del benessere di una persona e della comunità circostante;
- 6) L'addestramento e la specializzazione del personale occorrente per il raggiungimento degli scopi sociali anche attraverso corsi di formazione professionale;
- 7) L'edizione, la stampa e la diffusione di pubblicazioni, filmati inerenti all'attività sociale nonché la promozione e pubblicizzazione della propria attività e immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo di terzi.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine all'attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istruzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del Codice Civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La Cooperativa accetta di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del Coni, della Federazione Italiana Giuoco Calcio e delle Federazioni nazionali ed internazionali e degli Enti di Promozione Sportiva di appartenenza e s'impegna ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della società nonché le decisioni che le autorità preposte dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Ammontare del capitale sociale: il capitale sociale è variabile ed è formato da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge.

Si precisa in questa sede che gli organi amministrativi di entrambe le compagini sportive dilettantistiche che parteciperanno alla fusione hanno esplicitamente preso in considerazione l'opportunità di stendere il nuovo statuto in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore), ma hanno ritenuto di non conformarsi a tale normativa preferendo non iscriversi al Registro del Terzo Settore e conservare la possibilità di utilizzare il regime fiscale di cui alla legge 16 dicembre 1991, n.398.

4 – Modalità di esecuzione della fusione e descrizione del rapporto di cambio

La fusione verrà effettuata mediante incorporazione della Progetto Montagna nella Atletico Montagna e la contestuale estinzione della Progetto Montagna.

Gli amministratori delle due entità partecipanti alla fusione hanno redatto una situazione patrimoniale alla data del 30 aprile 2022 (allegati n.5 e n.6). Tali situazioni patrimoniali sono funzionali all'individuazione del patrimonio che verrà trasferito alla società incorporante e all'individuazione del patrimonio della stessa società incorporante dopo la fusione, anche a tutela degli interessi dei terzi creditori. In particolar modo è previsto che prima che la fusione abbia effetto venga redatta una perizia con i criteri e per gli effetti previsti dall'art.2500-ter del codice civile che attesti che il valore del patrimonio conferito dalla Progetto Montagna sia almeno pari a quello ad esso attribuito ai fini della determinazione delle quote di capitale sociale della incorporante attribuito ai soci della incorporata con la fusione.

La determinazione del rapporto di concambio e quindi la valutazione delle modalità di assegnazione delle quote della società incorporante ai soci della società incorporata è avvenuta tenendo conto del fatto che tutte le entità coinvolte nella fusione sono prive di scopo di lucro e che non è consentito che i proventi delle attività vengano divisi tra i soci, anche in forme indirette o differite e anche al momento dell'eventuale liquidazione della società.

Sulla base di tale presupposto, ai fini del presente progetto di fusione si è stabilito che:

- il valore corrente delle rispettive entità va commisurato nel valore contabile risultante dalla situazione patrimoniale;
- attraverso la fusione venga riconosciuto agli associati di Progetto Montagna ASD una quota di capitale sociale della società cooperativa incorporante pari al rapporto tra il valore del patrimonio netto della incorporata sulla somma del valore dei patrimoni netti di incorporata e incorporante.

Si è quindi stimato in euro 19.740,00 il valore delle quote della cooperativa incorporante da assegnare agli associati della associazione incorporata.

Dal momento che gli associati della associazione incorporata sono nel numero di 21 (come risulta dall'elenco aggiornato dei soci che si allega sotto il n.7), la quota di capitale della società cooperativa incorporante attribuita a ciascun associato della associazione incorporata ammonterà a euro 940,00².

Il capitale sociale della società cooperativa incorporante, dopo la fusione sarà pertanto rappresentato da quote per un valore complessivo di 42.190,00 euro. Gli attuali soci della cooperativa incorporante (di cui si fornisce l'elenco aggiornato allegato al numero 8) manterranno inalterato il valore nominale della propria quota sociale e ciascuno dei 21 nuovi soci della società incorporante avrà una quota di valore pari a 940,00.

Si precisa che, in considerazione della particolarità della situazione correlata all'assenza di scopo di lucro e alla impossibilità di distribuire utili né patrimonio neanche in fase di liquidazione si richiederà alle assemblee di approvazione del presente progetto di fusione, di rinunciare all'unanimità alla relazione degli esperti di cui all'art.2501-sexies del codice civile.

² Tale importo viene ottenuto dalla seguente proporzione: capitale sociale attuale Atletico Montagna : valore patrimonio Atletico Montagna = valore nominale quote da assegnare a associati Progetto Montagna : valore patrimonio Progetto Montagna. Da cui, essendo il valore del patrimonio netto alla data del 30 aprile 2022 di Atletico Montagna pari a 47.741,63 quello di Progetto Montagna pari a euro 41.998,72 e il valore nominale del capitale sociale di Atletico Montagna alla data del 30 aprile 2022 pari a 22.450,00 euro si ottiene: Valore nominale quote da assegnare a associati Progetto Montagna = $(41.998,72 \times 22.450) / 47.741,63 = 19.749,46$. Tale valore suddiviso per ciascuno dei 21 soci di Progetto Montagna porterebbe a una quota unitaria della società incorporante da assegnare a ciascun associato della incorporata pari a euro 940,45. Si procede quindi a arrotondare tale quota in euro 940,00 e quindi il totale del valore nominale delle quote dell'incorporante da assegnare agli associati di Progetto Montagna ASD risulta pari a euro 19.740,00.

5. Modalità di assegnazione delle quote della società incorporante

Le quote della società cooperativa incorporante verranno assegnate agli associati della incorporata al momento dell'atto di fusione. L'avvenuta assegnazione delle quote della società incorporante agli associati della incorporata avverrà a seguito della presentazione da parte di questi ultimi della domanda di ammissione prevista dall'articolo 7 dallo statuto della incorporante corredata dai dati e le dichiarazioni ivi previste.

Tutti i soci della società cooperativa incorporante dopo la fusione avranno i medesimi diritti e obblighi e lo statuto non prevederà diversità di trattamento o di categoria di soci tra quelli già iscritti al libro soci dell'incorporante prima della fusione e quelli iscritti in conseguenza della fusione in quanto precedentemente facenti parte di Progetto Montagna ASD.

6. Data dalla quale le quote assegnate a seguito della fusione partecipano agli utili

La società incorporante non ha e non avrà scopo di lucro e quindi non saranno ammessi in nessun caso divisioni di utili tra i soci, neppure in forme indirette.

7. Data a decorrere dalla quale le operazioni delle entità partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società incorporante

Per gli effetti di cui all'articolo 2501-ter c.c., primo comma, numero 6) (ovvero per la definizione della data a decorrere dalla quale le operazioni delle entità partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società incorporante), si applica il disposto di cui al terzo comma dell'articolo 2504-bis e si indica la data del 1° luglio 2022. Pertanto le operazioni della Progetto Montagna verranno imputate al bilancio ed in ogni caso verranno contabilizzate dalla Atletico Montagna a fare data dal 1° luglio 2022.

8. Trattamento eventuale riservato a particolari categorie di soci

Non sussistono, presso alcuna delle entità che partecipano alla fusione, particolari categorie di soci a cui vengano riservati particolari trattamenti.

9. Vantaggi particolari a favore di Amministratori, membri dei Consigli Direttivi

Nessun vantaggio particolare sarà riservato a favore dei membri degli organi amministrativi di alcuna delle entità partecipanti alla fusione.

Il presente progetto di fusione è stato approvato dal Consiglio Direttivo di Progetto Montagna ASD e dal Consiglio di amministrazione di Atletico Montagna SCSD in data odierna (si allega sotto il numero **9** il verbale dell'adunanza di Progetto Montagna e sotto il numero **10** il verbale di adunanza di Atletico Montagna).


Il presente progetto di fusione, sottoscritto dai presidenti delle due associazioni sarà depositato presso le sedi sociali, unitamente ai seguenti allegati:

- 1) Relazione degli amministratori;
- 2) Statuto che verrà adottato dalla Atletico Montagna SCSD dopo la fusione;
- 3) Statuto attuale della Progetto Montagna ASD;
- 4) Statuto attuale della Atletico Montagna SCSD;
- 5) Situazione patrimoniale al 30 aprile 2022 della Progetto Montagna ASD;
- 6) Situazione patrimoniale al 30 aprile 2022 della Atletico Montagna SCSD;

- 7) Elenco dei soci della Progetto Montagna ASD;
- 8) Elenco dei soci della Atletico Montagna SCSD;
- 9) Verbale del Consiglio Direttivo della Progetto Montagna ASD
- 10) Verbale del Consiglio di Amministrazione della Atletico Montagna SCSD

Castelnuovo ne' Monti (RE), 3 giugno 2022

Progetto Montagna ASD
Il Presidente del Consiglio Direttivo
Fabrizio Badiali



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Badiali Fabrizio', written over a horizontal line.

Atletico Montagna SCSD
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Michele Vender



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Michele Vender', written over a horizontal line.